

Quando venti secondi sono troppi... sui tempi di reazione della vittima di una violenza sessuale, alla luce di una controversa e discutibile decisione del Tribunale di Busto Arsizio

Dott. Stefano Bissaro*

SOMMARIO: 1. Premessa – 2- Il merito della decisione: le innumerevoli “criticità” della motivazione – 3. Riflessioni conclusive, tra motivazione contestuale e vittimizzazione secondaria.

1. Premessa

Ha immediatamente sollecitato l’attenzione dell’opinione pubblica e della stampa, non solo specialistica, la recente decisione del Tribunale di Busto Arsizio – sent. n. 95/2022 – con cui un soggetto imputato del reato di violenza sessuale, caratterizzato dall’abuso di autorità, ex art. 609-*bis*, comma 1 e 3, c.p., è stato assolto per insussistenza del fatto.

I fatti contestati al predetto soggetto venivano ricostruiti all’interno del capo di imputazione nei seguenti termini: nel marzo del 2018, in qualità di rappresentante sindacale C.I.S.L., l’imputato aveva incontrato la vittima all’interno di un ufficio collocato nel Terminal 1 dell’Aeroporto di Milano Malpensa; il motivo dell’incontro era rappresentato dalla necessità, da parte della vittima, di ricevere una consulenza in merito ad alcune problematiche lavorative vissute dalla stessa, come hostess della compagnia Neos¹.

Nel corso di questo incontro, dopo averla fatta accomodare su una sedia e dopo aver chiuso dietro di sé la porta della stanza, l’imputato aveva iniziato a somministrare un massaggio non richiesto alla schiena della donna, dandole baci sul collo e sulle orecchie, per poi passare ad un palpeggiamento più vigoroso, arrivando infine a toccarle i seni e ad infilarle le mani all’interno degli slip.

A fronte di queste condotte, il 26 gennaio del 2022, un Collegio composto esclusivamente da magistratoe donne, pur riconoscendo la piena attendibilità della vittima, decideva di

* Assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano (stefano.bissaro@unimi.it).

¹ Problematiche relative ad alcune richieste di esonero dal lavoro notturno, alla pendenza con altre colleghe di una causa per discriminazione e ad una contestazione di tipo disciplinare.

mandare assolto l'imputato, con la formula assolutoria più larga e liberatoria: quella del "fatto non sussiste".

Una conclusione che lascia prima perplessi... e forse sgomenti, dopo aver letto le motivazioni poste dal Collegio a fondamento della decisione.

2. Il merito della decisione: le innumerevoli "criticità" della motivazione

Chiamata a deporre in dibattimento davanti al Collegio, la persona offesa ha ricostruito i fatti di cui all'imputazione, confermandoli nella loro interezza e precisando alcuni elementi di dettaglio piuttosto importanti.

La donna ha infatti riferito che l'uomo, dopo averla fatta sedere e dopo aver chiuso la porta dell'ufficio, le aveva posto le mani sul collo, dicendole di "sfogarsi dal momento che non c'era nessuno e di rilassarsi"; la stessa ha poi chiarito di aver reagito alle violenze, dopo un lasso di tempo di circa venti-trenta secondi, chiedendo all'uomo cosa stesse facendo; e di aver chiaramente ribattuto a quest'ultimo – che, a suo dire, "la stava solamente facendo rilassare" – che quell'atteggiamento la stava, al contrario e letteralmente, "facendo incazzare".

Nel corso della propria testimonianza, la persona offesa ha altresì precisato come, durante il compimento degli atti sessuali da parte dell'uomo, fosse rimasta inizialmente in silenzio, continuando a sfogliare e a leggere ad alta voce i documenti che aveva con sé, poiché spaventata e "con la speranza che l'imputato capisse che non era sua intenzione assecondarlo".

A questo punto, dopo aver riportato la versione della donna, il Collegio ha espresso le proprie valutazioni sull'attendibilità della stessa: "nonostante – si legge nella decisione – nel corso della corposa istruttoria sia emerso un rapporto altalenante conflittuale tra la persona offesa, l'imputato e alcuni dei testimoni indotti dalle parti, fondato su controversie di tipo sindacale, il narrato della [donna] ha trovato plurimi riscontri esterni", sia dal marito della vittima – con il quale la stessa si era confidata nelle immediatezze dei fatti –, sia dalle colleghe.

Ed è utile segnalare – benché questa circostanza non sia stata poi tenuta nel dovuto conto – che nella sentenza si evidenzia come l'imputato fosse un soggetto "incline a inopportuni approcci sessualizzati sul luogo di lavoro e più in generale nei confronti delle colleghe".

Un quadro probatorio che appare piuttosto solido e che, però, ad avviso del Collegio, non è sufficiente per giungere ad una pronuncia di condanna.

Per il Tribunale, sarebbero carenti, nel caso di specie, gli elementi della violenza, della minaccia e/o dell'abuso di autorità.

In primo luogo, la condotta dell'imputato non sarebbe stata tale da implicare "alcun costringimento fisico della vittima, né si [sarebbe] concretizzata in atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa per insidiosità o repentinità"; "i toccamenti e i baci, principianti da un mero massaggio sulle spalle, [sarebbero] stati protratti per un tempo di circa trenta secondi, in cui [la donna] aveva continuato a sfogliare e a leggere i documenti, senza manifestare alcun dissenso".

Né – seguendo le motivazioni del Collegio – sarebbe possibile desumere la costrizione dal contesto ambientale in cui si sono verificati i fatti raccontati dalla donna: il luogo dell'incontro

tra la persona offesa e il suo violentatore “non [sarebbe] tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima: si trattava infatti di un ufficio sito in struttura pubblica, quale l'aeroporto di Malpensa, la cui porta di ingresso non è certo fosse stata chiusa a chiave, sicché [la donna] era nelle condizioni di potersi allontanare”.

Da ultimo, non sussisterebbe nella specie neppure l'elemento dell'abuso di autorità: anzitutto, perché il rapporto tra il sindacalista e il lavoratore non è – in termini generali – connotato da un'impronta di tipo gerarchico; perché, più nello specifico, tra l'imputato e la persona offesa non esisteva alcun rapporto di subordinazione, essendo entrambi assistenti di volo; infine, perché l'incontro era finalizzato ad ottenere un consiglio di carattere sindacale e che, al momento del fatto, si era instaurato un rapporto paritario meramente confidenziale, tanto che la stessa [persona offesa] aveva chiesto all'imputato di potersi “sfogare” con lui.

Ancora più difficili da comprendere le successive valutazioni del Tribunale in ordine all'elemento soggettivo del reato: si legge nelle motivazioni della sentenza che l'imputato non fu posto nelle condizioni di apprezzare il dissenso della vittima, dal momento che lo stesso non fu né esplicitato né manifestato per fatti concludenti chiaramente indicativi di una contraria volontà. Conclusione che viene rafforzata con l'ulteriore rilievo per cui la posizione dei due soggetti – la persona offesa seduta alla scrivania e l'imputato in piedi alle sue spalle – avrebbe impedito di far percepire a quest'ultimo eventuali espressioni di contrarietà; addirittura, si rileva come “il fatto che ella continuasse a leggere le carte avrebbe potuto oggettivamente essere percepito dal soggetto agente come accettazione delle condotte poste in essere”.

Ebbene, se questa è, nelle sue linee essenziali, la trama motivazionale della sentenza, vi sono alcuni elementi rispetto ai quali è necessario prestare un supplemento di attenzione.

Dal punto di vista della coerenza logica, non è facile capire quale sia il rapporto tra il punto di partenza della motivazione – e cioè la piena attendibilità del racconto della persona offesa – e l'approdo finale della stessa – l'assoluzione dell'imputato –, dal momento che proprio il narrato della vittima restituisce un quadro fattuale – *rectius*: una condotta – che appare perfettamente coincidente con la fattispecie astratta codificata dal legislatore all'art. 609-*bis* c.p.

Delle due l'una, allora: o la donna è credibile e quindi, se racconta coerentemente di aver subito una violenza sessuale, va affermata la penale responsabilità dell'imputato ai sensi proprio dell'art. 609-*bis* c.p.; ovvero, se la persona offesa non è credibile e quindi la sua testimonianza inattendibile, è giustificata sul piano logico e probatorio una pronuncia assolutoria, per insussistenza del fatto.

Il caso di specie sembra incunarsi contraddittoriamente proprio nel mezzo di queste due possibilità: una vittima credibile che riferisce in modo molto chiaro e con plurimi riscontri oggettivi di aver subito una violenza a cui viene fatta seguire una sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”.

Invero, che quanto qui narrato dalla vittima debba essere ricondotto alla fattispecie della violenza sessuale caratterizzata dall'abuso di autorità non sembra revocabile in dubbio.

In primo luogo, con riguardo al contesto di verifica dei fatti, vi sono alcuni dettagli che il Collegio ha sottovalutato che invece presentano una rilevanza probatoria decisiva e, probabilmente, opposta: anzitutto, il fatto che l'imputato si trovasse, proprio in qualità di

sindacalista e di referente dell'associazione sindacale di appartenenza della donna, in una posizione di superiorità rispetto a quest'ultima; circostanza confermata anche dal fatto che proprio l'imputato si è rivolto alla vittima dicendole "non c'è nessuno, non preoccuparti, rilassati", con espressioni che si confanno, se calate nel contesto *de quo*, proprio a chi ritiene di vantare una sorta di egemonia e di preminenza rispetto al proprio interlocutore.

In proposito, va ricordato che di recente, con un'importante pronuncia², le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato il principio per cui "l'abuso di autorità cui si riferisce l'art. 609-bis, co. 1, c.p. presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l'agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compire o subire atti sessuali.

Questo primo rilievo porta a ritenere quantomeno frettolosa la conclusione circa l'insussistenza dell'elemento dell'abuso di autorità.

In secondo luogo, non condivisibile è la valutazione che il Collegio ha fornito in merito al cuore dell'imputazione, ovvero la prova della violenza sessuale denunciata dalla vittima: come detto, il Tribunale ha fondato la propria conclusione sull'idea che la donna non abbia manifestato il proprio dissenso e che, simmetricamente, l'imputato non abbia avuto percezione di eventuali espressioni di contrarietà; idea che viene rafforzata dal Tribunale, come detto, con l'ulteriore argomento per cui la donna ha reagito "soltanto" dopo ventitrenta secondi.

Ora, qui va rimarcato che la donna è stata sorpresa da un gesto assolutamente imprevedibile e repentino, e in quanto tale particolarmente insidioso, posto in essere dall'imputato alle sue spalle, in una stanza chiusa, in un momento in cui la stessa stava rappresentando una situazione personale tutt'altro che felice, trovandosi, verosimilmente, in uno stato di comprensibile vulnerabilità emotiva.

Il gesto dell'uomo è stato improvviso, oltre che caratterizzato da una aggressività crescente, giunta fino ad una inequivoca violenza agita sulle zone genitali della persona offesa.

La sentenza descrive quest'aggressione dicendo che "i toccamenti e i baci sono principati da un mero massaggio sulle spalle".

Al netto di quanto si dirà oltre sulle scelte lessicali dei giudici, è lecito domandarsi – e sarebbe stato lecito aspettarsi qualche parola del Collegio sul punto – se, durante una riunione di lavoro, un uomo possa ritenersi autorizzato a palpeggiare una donna sulle spalle, da tergo, in una stanza chiusa, mentre la stessa donna chiede una consulenza per un serio problema personale? Ed ancora, se un uomo consideri davvero di poter agire in questo modo senza dover chiedere, nelle forme più varie, una sorta di beneplacito alla donna?

Alla luce di tutti questi elementi di fatto e considerato altresì il contesto e la posizione di preminenza emotiva dell'imputato, invero, è del tutto comprensibile che la donna non si sia immediatamente opposta in modo plateale alla violenza dell'uomo; l'intervallo di tempo – circa venti-trenta secondi, appunto – intercorso tra il primo bacio sul collo e l'esplicita opposizione della donna, peraltro, appare assolutamente compatibile, per la sua brevità, con una immediata reazione di incredulità e quindi di immobilismo; senza considerare, poi, che la donna ha riferito convincentemente di essere stata molto spaventata da

² Cfr. Cass., Sez. un., sent. 16 luglio 2020 (dep. 1 ottobre 2020), n. 27326, Pres. Fumu, Est. Ramacci.

quest'atteggiamento e di aver inizialmente sperato che l'imputato interrompesse l'azione, giungendo comunque dopo qualche istante ad opporsi in modo esplicito, scandendo le parole "mi stai facendo incazzare!!".

Da ultimo e in termini più generali, si può osservare come un ragionamento astratto sull'idoneità di un tempo pari a venti o trenta secondi a segnare il confine tra una violenza sessuale e una condotta lecita, dovrebbe lasciare spazio – all'interno di una pronuncia giurisdizionale e a fronte di una denuncia di violenza sessuale – ad una valutazione approfondita, che tenga conto di tutte le circostanze del fatto, delle dinamiche oggettive della condotta incriminata, delle inclinazioni dell'imputato, così come della situazione emotiva della vittima.

Valutazione che nel caso qui commentato è chiaramente mancata.

3. Riflessioni conclusive, tra motivazione contestuale e vittimizzazione secondaria

A margine di tutte le considerazioni proposte in questa breve scheda, è possibile prendere in esame un ultimo aspetto – forse di dettaglio – capace però, nel caso di specie, di rendere ancora più criticabile il complessivo contegno mostrato dal Collegio.

Dalla lettura del provvedimento si evince come il Tribunale abbia ritenuto di dare lettura del dispositivo, ai sensi degli artt. 544, comma 1, e 545 c.p.p., con contestuale esposizione delle motivazioni in udienza, davanti alle parti presenti: pubblico ministero, difesa dell'imputato e della parte civile.

Non l'ordinaria sequenza dispositivo (letto in udienza) e motivazioni (depositate dopo un termine non superiore ai 90 giorni), bensì, appunto, la più rara motivazione contestuale.

Come forse noto, il legislatore, nel lasciare al giudice ampia discrezionalità sulla scelta dei moduli decisori da utilizzare nei singoli casi concreti, ha configurato questa particolare ipotesi di conclusione del processo immaginando vicende prive di particolare complessità, caratterizzate da una certa linearità nel loro svolgimento naturalistico e nella loro, correlata, valutazione giuridica; vicende, insomma, che, anche per ragioni legate alle tempistiche di celebrazione dei processi penali, possono essere ben ricostruite con una motivazione succinta e sintetica.

Ora, se è vero che la vicenda in esame, per come ricostruita sulla base delle riscontrate dichiarazioni della vittima, sembra poter rientrare in questa particolare categoria, è vero anche però che il ricorso a questa tecnica motivazionale sarebbe stato giustificato e coerente con un esito opposto a quello qui commentato.

I giudici, infatti, si sono discostati dalla soluzione più lineare alla luce del compendio probatorio – la condanna dell'imputato per i fatti ascrittigli, come visto – e ciò avrebbe dovuto comportare, quantomeno, uno sforzo argomentativo aggiuntivo, cui il Collegio ha abdicato scegliendo la motivazione contestuale.

In aggiunta, sulla base di quanto è dato sapere, non è certo che la persona offesa fosse presente, accanto al proprio difensore, alla lettura delle *controverse* e *discutibili* motivazioni di

cui si è detto; in ogni caso e anche al netto di questo possibile elemento, è lo stesso contenuto della pronuncia, per come ricostruito in precedenza, che si presta ad una ulteriore e finale disamina critica, che tenga in considerazione il rapporto tra il “linguaggio” delle sentenze e il rischio della cd. vittimizzazione secondaria.

Si tratta, all’evidenza, di un tema molto complesso che non può essere esaurito in poche battute; ma che, cionondimeno, può essere in questa sede sinteticamente richiamato per sottolineare quanto sia importante costruire – attraverso percorsi di specializzazione a ciò specificatamente dedicati – una sensibilità attenta alle peculiarità del fenomeno della violenza di genere.

Sensibilità che è mancata alle componenti del Collegio che ha definito il caso di specie, non solo nella valutazione offerta circa le risultanze istruttorie, ma anche nella scelta degli argomenti e delle formulazioni lessicali da utilizzare per sostenere la conclusione raggiunta.

Ed è necessario ribadire, in conclusione, che oltre al “come” (assoluzione/condanna) un giudice risolve un caso che vede una donna lamentare una violenza di tipo sessuale, l’esperienza di chi da anni opera in questa ambito³ dimostra che anche la scelta del “modo” (con che motivazione, con che espressioni linguistiche) con cui quel giudice motiva la propria decisione può avere importanti riflessi sulla sfera personale della vittima.

Una motivazione ben scritta e solidamente argomentata – che dia conto, con il dovuto tatto e la necessaria oggettività dei fatti compendiate nell’imputazione ed eventualmente anche del percorso umano vissuto dalla vittima – senza poter incidere sul dolore patito dalla donna, può in taluni casi rappresentare una sorta di minimo ristoro emotivo; viceversa, una motivazione sbrigativa ed approssimativa dal punto di visto argomentativo, magari accompagnata da espressioni allusive e suggestive, porta con sé, fatalmente, il rischio di cagionare alla vittima, che quella motivazione un giorno o l’altro leggerà, ulteriori sofferenze.

³ Cfr. F. Roia, *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, FrancoAngeli, 2017; e M. D’Amico, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Raffaello Cortina, 2020.